

**Sintetica analisi della  
LEGGE n. 69/2009**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19/06/2009 (supplemento ordinario 95/L) è stata pubblicata la Legge n. 69 del 18 giugno 2009 recante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*” (in allegato).

Il provvedimento è in vigore dal 4/07/2009.

Si segnalano i principali temi riguardanti direttamente le Università o che possono interessare in quanto ad esse riconducibili.

A seguire è riportato un sintetico commento di tali disposizioni, ed in particolare:

**SOMMARIO**

<b>Art. 7</b> – Certezza dei tempi di conclusione del procedimento .....	pag. 2
<b>Art. 8</b> – Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche ...	pag. 4
<b>Art. 9</b> – Conferenza di servizi e silenzio assenso .....	pag. 5
<b>Art. 14</b> – Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate .....	pag. 5
<b>Art. 17</b> – Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici .....	pag. 6
<b>Art. 21</b> – Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale .....	pag. 6
<b>Art. 22</b> – Spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse umane .....	pag. 8
<b>Art. 27</b> – Modifica della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega in materia di riordino degli enti di ricerca .....	pag. 9
<b>Art. 32</b> – Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea .....	pag. 10
<b>Art. 33</b> – Delega al Governo per la modifica del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .....	pag. 11
<b>Art. 34</b> – Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti .....	pag. 13
<b>Art. 36</b> – VOIP e Sistema pubblico di connettività .....	pag. 14
<b>Art. 38</b> – Modifica dell’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 .....	pag. 15
<b>Art. 39</b> – Riallocazione di fondi .....	pag. 16
<b>Art. 42</b> – Disposizioni concernenti la Corte dei Conti .....	pag. 17
<b>Art. 44</b> – Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo .....	pag. 17
<b>ARTT. DA 45 A 54</b> – MODIFICHE AL PROCESSO CIVILE .....	pag. 19
<b>Art. 55</b> – Notificazione a cura dell’Avvocatura dello Stato .....	pag. 19
<b>Art. 69</b> – Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione .....	pag. 19
<b>Art. 71</b> – Società pubbliche .....	pag. 20

## CAPO II SEMPLIFICAZIONI

### ARTICOLI 7, 8 E 9: MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 241/1990

#### **Art. 7 – Certezza dei tempi di conclusione del procedimento.**

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: «di efficacia» sono inserite le seguenti: «, di imparzialità»;

2) al comma 1-ter, dopo le parole: «il rispetto» sono inserite le seguenti: «dei criteri e»;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (*Conclusione del procedimento*). – 1. Ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale»;

c) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (*Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento*). – 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

2. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni»;

d) il comma 5 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis».

2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica

amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.

3. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera *b*), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, come rispettivamente sostituito e introdotto dal presente articolo.

L'articolo in commento apporta modificazioni alla legge 241/1990, recante le norme generali che regolano l'attività amministrativa, al fine principale di ridurre e conferire maggiore certezza ai tempi di conclusione del procedimento amministrativo.

Di seguito si riportano le principali novità introdotte dall'art. 7:

**comma 1:**

lettera a): viene inserito il criterio dell'imparzialità, che ha peraltro rango costituzionale (art. 97 Cost.), fra i principi generali dell'attività amministrativa (art. 1, L. 241/1990)

lettera b): è sostituito interamente l'art. 2 della L. 241/1990 concernente la conclusione del procedimento amministrativo. Per le pubbliche amministrazioni è confermata la necessità di concludere il procedimento mediante un provvedimento conclusivo espresso.

Per le Amministrazioni Statali e gli enti pubblici nazionali è previsto:

- l'obbligo, in assenza di un termine fissato dalla legge o dalle amministrazioni competenti, di concludere i procedimenti amministrativi di propria competenza entro il termine di trenta giorni (anziché 90 giorni ai sensi della previgente disposizione).
- La possibilità di fissare termini diversi e relativi *iter* procedurali.
- La possibilità di sospensione dei termini per una sola volta, ma per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni.
- Che la mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.

Il riferimento testuale – come già nel previgente art. 2 – è alle Amministrazioni Statali e agli enti pubblici nazionali. È, però, evidente che le nuove tempistiche costituiscono parametri di riferimento.

lettera c): è inserito l'art. 2-*bis* nella L. 241/1990 che dispone che le pubbliche amministrazioni – ed i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative (art. 1, co. 1-*ter*, L. 241/1990) – sono tenuti a risarcire il danno ingiusto causato dall'inosservanza, dolosa o colposa, dei termini procedurali. Tale previsione, di fatto, avvalorata la linea per cui le pubbliche amministrazioni devono regolamentare la materia tenendo conto dei termini temporali previsti per le amministrazioni statali. La competenza in tali controversie è fissata in via esclusiva in capo al giudice amministrativo ed è prevista la prescrizione in cinque anni del suddetto diritto al risarcimento del danno.

**Comma 2:**

indica, tra gli elementi da considerare nell'ambito della valutazione dei dirigenti e di cui tenere conto al fine della corresponsione a questi ultimi della retribuzione di risultato, quello del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti.

Il **comma 3** dispone, sempre con riferimento ai soggetti su evidenziati, che:

- gli atti o i provvedimenti che fissano i termini di conclusione dei procedimenti sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge (4/07/2009);
- le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine testé indicato;
- continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti.

**Art. 8 – Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche.**

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dall'articolo 7 della presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) al comma 1, primo periodo, la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «venti»;

2) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma»;

4) al comma 4, le parole: «il termine di cui al comma 1 può essere interrotto» sono sostituite dalle seguenti: «, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti»;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici»;

6) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni»;

b) all'articolo 25, comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27» sono aggiunte le seguenti: «nonché presso l'amministrazione resistente».

La disposizione in esame apporta modificazioni all'art. 16, legge 241/1990, che disciplina l'acquisizione di pareri nell'ambito dell'istruttoria del procedimento amministrativo: viene previsto il termine di 20 giorni, decorrenti dalla richiesta, sia per l'espressione di pareri obbligatori (in questo caso il previgente termine era di 45 giorni) sia per l'espressione di quelli facoltativi. In quest'ultima ipotesi, nel caso di mancata espressione del parere nei termini previsti, l'amministrazione richiedente ha il dovere (e non la facoltà) di procedere indipendentemente dal parere stesso.

Viene altresì disposto l'invio dei pareri con mezzi telematici: in precedenza, tale modalità, insieme a quella telegrafica, era prevista solo per i pareri favorevoli privi di osservazioni.

### **Art. 9 – Conferenza di servizi e silenzio assenso.**

1. All'articolo 14-ter, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e può svolgersi per via telematica».

2. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.

2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione».

3. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «all'immigrazione,» sono inserite le seguenti: «all'asilo, alla cittadinanza,». Al comma 4 dell'articolo 20 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «e l'immigrazione» sono sostituite dalle seguenti: «, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza».

4. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente».

5. Al comma 3 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «o, nei casi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione,».

6. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20».

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo apporta modifiche agli artt. 14-ter e 19 della L. 241/1990, rispettivamente in materia di conferenza di servizi e di dichiarazione di inizio attività.

In particolare, con riferimento alla conferenza di servizi, viene prevista la possibilità di svolgimento della stessa per via telematica. Al citato art. 14-ter viene inserito il comma 2-bis che dispone l'obbligo di convocazione – alla conferenza di servizi di cui all'art. 14 ed alla conferenza di servizi preliminare di cui all'art. 14-bis – dei soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza e la partecipazione degli stessi senza diritto di voto.

Il comma 2-ter dell'art. 14-ter L. 241/1990, anch'esso introdotto dall'articolo in commento, prevede che possano partecipare alla conferenza di servizi, senza diritto di voto:

- i concessionari e i gestori di pubblici servizi – cui è inviata, anche per via telematica e con adeguato anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza medesima – qualora il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti o abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività;
- le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.

### **Art. 14 – Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate.**

1. Per prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziata nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sono definite le modalità e le procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari

relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui Fondi strutturali comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute, nell'utilizzo delle risorse dei predetti Fondi loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto di cui al periodo precedente.

La norma in commento dispone la definizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, delle modalità e delle procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per l'attuazione di interventi finanziati a valere sui Fondi strutturali comunitari e sul Fondo per aree sottoutilizzate. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 sono tenute ad applicare le suddette modalità e procedure.

#### **Art. 17 – Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici.**

1. Al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto e per incentivare l'accesso alle commesse pubbliche da parte delle piccole e medie imprese, a decorrere dal 1° luglio 2009 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, terzo periodo, nonché all'articolo 37, comma 7, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

Al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto e per incentivare l'accesso alle commesse pubbliche da parte delle piccole e medie imprese, la norma prevede l'ammissibilità, a decorrere dal 1 luglio 2009, della partecipazione contemporanea del consorzio (stabile e di cooperative) e dei consorziati non indicati in sede di gara, e, quindi, non concorrenti, anche nel caso in cui – negli appalti di lavori di importo fino a un milione di euro ed in quelli di servizi e forniture fino a 100.000 euro – si aggiudichi secondo il criterio del prezzo più basso e con l'esclusione delle offerte anomale, ai sensi degli artt. 122, comma 9 e 124, comma 8 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006).

Tale previsione è attuata attraverso un intervento abrogativo delle disposizioni (l'art. 36, comma 5, terzo periodo e l'art. 37, comma 7, terzo periodo, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006) che disponevano il divieto per i consorzi stabili, quelli tra società cooperative di produzione e lavoro e quelli tra imprese artigiane, ed i consorziati non indicati in sede di gara e per i quali il consorzio non concorre, di partecipare alla medesima procedura di affidamento, laddove l'amministrazione si avvalga della facoltà di applicare l'esclusione automatica dell'offerta anomala per le gare di lavori di importo pari o inferiore ad 1 milione di euro e di forniture e servizi di importo pari o inferiore a 100 mila euro. La sanzione prevista era quella dell'imputazione del reato di turbativa d'asta (art. 353 del codice penale).

### **CAPO III**

#### **PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 21 – Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale.**

1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito *internet* le retribuzioni annuali, i *curricula vitae*, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

2. Al comma 52-*bis* dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) obbligo, per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i principi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito».

3. Il termine di cui all'alinea del comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è differito fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 1 della disposizione in esame dispone l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001:

- di pubblicare nel proprio sito *internet* le retribuzioni annuali, i *curricula vitae*, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali;
- di rendere pubblici, sempre attraverso il proprio sito *internet*, i tassi di assenza e di maggiore presenza di tutto il personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

Il comma 2 apporta modifiche all'art. 3, comma 52-bis, legge 244/2007 (Finanziaria 2008): tale norma prevede che le disposizioni dei commi da 44 a 52 dell'art. 3, legge 244/2007 – relative ai limiti sugli emolumenti e sulle retribuzioni conferiti dalle pubbliche amministrazioni – si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 ottobre 2008 su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (trattasi di un regolamento di delegificazione) nel rispetto dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, sulla base dei seguenti criteri:

- a. esclusione, dal computo che concorre alla definizione del limite, della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l'amministrazione di appartenenza nonché del trattamento di pensione;
- b. non applicabilità della disciplina agli emolumenti correlati a prestazioni professionali o a contratti d'opera di natura non continuativa nonché agli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile (relativo alla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nelle società per azioni);
- c. obbligo per la singola amministrazione o società, che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di fornire adeguata e specifica motivazione e dare pubblicità all'incarico medesimo;
- d. obbligo per il soggetto che riceve un incarico di comunicare, all'amministrazione che conferisce l'incarico, tutti gli altri incarichi in corso, ai quali dare adeguata pubblicità;
- e. individuazione di specifiche forme di vigilanza e controllo sulle modalità applicative della presente disciplina.

Il comma 2 dell'articolo in commento sostituisce la lettera c) dell'art. 3, comma 52-bis, legge 244/2007 e la nuova disposizione prevede, tra i criteri da considerare nell'adozione del citato regolamento di delegificazione, l'obbligo, per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i principi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito. Queste le novità rispetto alla versione previgente:

- vengono inseriti i principi del merito e della trasparenza nell'affidamento dell'incarico sopra-soglia;

- nella motivazione dell'atto di conferimento occorre dare conto dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto incaricato in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito.

Il comma 3 differisce al sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge (4/07/2009) il termine per l'adozione del citato regolamento di delegificazione (termine che scadeva al 31 ottobre 2008) e, quindi, al 2/09/2009.

## **Art. 22 – Spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse umane.**

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. – (*Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni*). – 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.

2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.

3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286».

2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al penultimo capoverso, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «di contratti d'opera» sono sostituite dalle seguenti: «di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa»;

b) le parole: «o dei mestieri artigianali» sono sostituite dalle seguenti: «, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Il **primo comma** dell'articolo in questione inserisce nel D.Lgs. 165/2001 l'art. 6-bis che detta disposizioni in materia di esternalizzazioni dei servizi. In particolare:

- le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 e gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica (comma 1);
- con riferimento alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai succitati processi, provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'art. 6, D.lgs. 165/2001 (recante l'organizzazione e la disciplina degli uffici e dotazioni organiche) ed i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale (comma 2);
- i collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1, vigilano sull'applicazione delle suddette norme e evidenziano, nei propri verbali, i risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in

materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'art. 5, D.Lgs. 286/1999.

Il **secondo comma** dell'art. 22, apporta modifiche al penultimo capoverso dell'art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001, concernente, in particolare, gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni a soggetti privi di laurea.

La lettera *a*) di tale comma sostituisce il riferimento ai contratti d'opera, precedentemente utilizzato, con quello ai contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Con tale modifica si è voluto rendere omogenee le espressioni utilizzate nel testo dell'articolo e, soprattutto, abbandonare un'espressione "contratto d'opera" che tecnicamente è molto restrittiva poiché attiene solo ai contratti stipulati con professionisti. La terminologia (contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa) non è, comunque, felice perché attiene più alla modalità della prestazione che alla tipologia di contratto. Evidentemente, però, il legislatore ha voluto far riferimento ai contratti di lavoro autonomo:

- per prestazioni che richiedono una serie di attività coordinate tra loro e con il progetto del committente stipulati sia nella forma del contratto d'opera (ove il prestatore sia un professionista) che del contratto di co.co.co. (ove non lo sia)
- per prestazioni che si esauriscono in un'unica attività stipulati nella forma del contratto d'opera (occasionale) ove il prestatore sia un professionista o del contratto di prestazione occasionale (ove non lo sia) per il quale il riferimento è la legge Biagi (art. 61, comma 2, D.Lgs. 276/2003).

La lettera *b*) amplia la platea dei soggetti che possono essere incaricati, anche se privi di specializzazione universitaria, prevedendo anche i soggetti che operano nel campo dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, e quelli che operano per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003 (Decreto Biagi). Viene, inoltre, specificato che dall'affidamento dei citati incarichi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tale norma pone evidenti problemi di carattere interpretativo, in quanto introduce un vincolo finanziario senza indicare rispetto a quale valore calcolare il maggior onere (posto che un onere nuovo è in *re ipsa* lì dove si stipula un contratto) e senza specificare il concetto di finanza pubblica. Con riferimento a tale ultimo aspetto, sono da considerare a carico della finanza pubblica solo gli incarichi gravanti sul Fondo di finanziamento ordinario.

### **Art. 27 – Modifica della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega in materia di riordino degli enti di ricerca.**

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) nell'alinea, le parole: «il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»;

*b*) nella lettera *b*), al primo periodo, dopo le parole: «degli statuti» sono inserite le seguenti: «e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale» ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione»;

*c*) la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

«*c*) formulazione e deliberazione degli statuti, in sede di prima attuazione, da parte dei consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità. I predetti statuti sono deliberati previo parere dei consigli scientifici»;

d) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), prevedendo che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano nominati il presidente e gli altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della difesa e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti di ricerca, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 165, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati i decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla stessa legge n. 165 del 2007.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano altresì all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, e all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), istituito con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e riordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati regolamenti di riordino degli stessi enti, tenendo conto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il comma 1 della presente disposizione reca modifiche alla legge indicata in rubrica con la quale è stata conferita una delega al Governo per il riordino degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

I commi 2 e 3 della art. 27 prevedono degli esoneri alla disciplina del “taglia-enti” previsto dall'art. 26, comma 1, secondo periodo, D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008. Tale norma dispone la soppressione degli enti pubblici non economici per i quali, al 31 marzo 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino di cui all'art. 2, comma 634, della L. 244/2007 (Finanziaria 2008). Per quel che più interessa, il comma 3 della disposizione in commento esonera dalla citata soppressione una serie di enti, tra i quali anche l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR), a condizione che entro il 31 dicembre 2009 siano adottati i regolamenti di riordino degli stessi enti, tenendo conto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 434, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008).

### **Art. 32 – Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea.**

1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti

pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. È fatta salva la pubblicità nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

**Comma 1:** riconosce, a decorrere dal 1 gennaio 2010, effetto di pubblicità legale agli atti e provvedimenti amministrativi pubblicati nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

**Comma 2:** sempre a decorrere dal 1 gennaio 2010, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, devono, altresì, effettuare la pubblicazione sui siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza. La finalità di tale disposizione consiste nel progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea.

**Comma 3:** gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

**Comma 4:** prevede la realizzazione e gestione da parte del CNIPA di un portale di accesso ai suddetti siti.

**Comma 5:** a decorrere dal 1 gennaio 2010 e, con riferimento alle pubblicazioni sulla stampa quotidiana di cui al comma 2, a decorrere dal 1 gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

**Comma 6:** prevede che agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività dell'articolo in esame si provveda a valere sulle risorse finanziarie disponibili, non ancora impegnate, del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all'art. 27 della L. 3/2003, successivamente assegnate, con decreto del ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, alla realizzazione del progetto "PC alle famiglie".

**Comma 7:** fa salva la pubblicità nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006).

### **Art. 33 – Delega al Governo per la modifica del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.**

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l'erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali, per le pubbliche amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del codice;
- b) individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l'incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento di progetti di innovazione;
- c) individuare meccanismi volti a quantificare i mancati risparmi derivati dall'inottemperanza alle disposizioni del codice al fine di introdurre decurtazioni alle risorse finanziarie assegnate o da assegnare alle amministrazioni inadempienti;
- d) prevedere l'affidamento temporaneo delle funzioni di cui all'articolo 17 del codice ad altre strutture in caso di mancata istituzione del centro di competenza;
- e) modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l'adozione e l'uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese, garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali;
- f) prevedere il censimento e la diffusione delle applicazioni informatiche realizzate o comunque utilizzate dalle pubbliche amministrazioni e dei servizi erogati con modalità digitali, nonché delle migliori pratiche tecnologiche e organizzative adottate, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;
- g) individuare modalità di verifica dell'attuazione dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali e delle ulteriori funzioni di cui all'articolo 16 del codice con l'introduzione di forme di monitoraggio che includano valutazioni sull'impatto tecnologico, nonché sulla congruenza e compatibilità delle soluzioni adottate, prevedendo l'affidamento al CNIPA delle relative attività istruttorie;
- h) disporre l'implementazione del riuso dei programmi informatici di cui all'articolo 69 del codice, prevedendo a tal fine che i programmi sviluppati per le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di modularità ed intersettorialità;
- i) introdurre specifiche disposizioni volte a rendere la finanza di progetto strumento per l'accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e per l'utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali;
- l) indicare modalità di predisposizione di progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica e di imputazione della spesa dei medesimi che consentano la complessiva ed organica valutazione dei costi e delle economie che ne derivano;
- m) prevedere l'obbligo dell'utilizzo delle procedure e delle reti informatiche nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, di qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi;
- n) prevedere la pubblicazione di indicatori di prestazioni nei siti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;
- o) equiparare alle pubbliche amministrazioni le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico;
- p) prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 eroghino i propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le modalità telematiche, consolidando inoltre i procedimenti informatici già implementati, anche in collaborazione con soggetti privati;
- q) introdurre nel codice ulteriori disposizioni volte ad implementare la sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione al Sistema pubblico di connettività.

2. All'attuazione della delega di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente articolo delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (4/07/2009), uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005.

Tra i principi e criteri indicati – per l'attuazione della delega – dal comma 1 della disposizione in commento si evidenziano i seguenti:

- prevedere forme sanzionatorie per le pubbliche amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del codice. Tali forme possono consistere nell'inibizione, per le amministrazioni inadempienti, dell'erogazione dei servizi disponibili in modalità digitale attraverso i canali tradizionali;

- individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l'incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento di progetti di innovazione;
- individuare meccanismi volti a quantificare i mancati risparmi derivati dall'inottemperanza alle disposizioni del codice al fine di introdurre decurtazioni alle risorse finanziarie assegnate o da assegnare alle amministrazioni inadempienti;
- prevedere la pubblicazione di indicatori di prestazioni nei siti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;
- equiparare alle pubbliche amministrazioni le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico;
- prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 eroghino i propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le modalità telematiche, consolidando inoltre i procedimenti informatici già implementati, anche in collaborazione con soggetti privati.

Il comma 2 dispone che all'attuazione della delega sopracitata le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Art. 34 – Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti.**

1. Al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale»;

b) all'articolo 54, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

«2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.

2-quater. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche».

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti, anche informatici, già disciplinati da norme speciali.

3. Dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 34 introduce nuove disposizioni nel codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005, al fine di favorire le relazioni tra le pubbliche amministrazioni e gli utenti, attraverso lo strumento della posta elettronica certificata, e permettere al pubblico la conoscenza dei tempi di risposta, delle modalità di lavorazione delle pratiche e dei servizi disponibili.

In particolare:

comma 1, lett. b):

introduce all'articolo 54 del citato codice:

il comma 2-ter: entro il 30 giugno 2009 le amministrazioni pubbliche, che già dispongono di propri siti, hanno l'obbligo di pubblicare nella pagina iniziale del

loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del codice dell'amministrazione digitale; le amministrazioni, inoltre, devono assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.

Il comma 2-*quater*: entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico.

Comma 2: esclude l'applicazione delle sovra citate disposizioni ai procedimenti, anche informatici, già disciplinati da norme speciali.

Comma 3: reca la clausola di invarianza finanziaria, per cui dall'applicazione delle suddette norme non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **Art. 36 – VOIP e Sistema pubblico di connettività.**

1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto all'articolo 78, comma 2-*bis*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il CNIPA provvede alla realizzazione e alla gestione di un nodo di interconnessione per i servizi «Voce tramite protocollo *internet*» (VOIP) per il triennio 2009-2011, in conformità all'articolo 83 del medesimo codice.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assegnate al progetto «Lotta agli sprechi» dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 24 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di connettività di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 27 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 2004.

3. Al fine di accelerare la diffusione del Sistema pubblico di connettività disciplinato dal citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di economicità e di concorrenza del mercato, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma biennale atto ad assicurare, entro il 31 dicembre 2010, l'adesione di tutte le citate amministrazioni al predetto Sistema, la realizzazione di progetti di cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi e la piena interoperabilità delle banche dati, dei registri e delle anagrafi, al fine di migliorare la qualità e di ampliare la tipologia dei servizi, anche *on line*, erogati a cittadini e a imprese, nonché di aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione pubblica.

4. All'attuazione del programma di cui al comma 3 del presente articolo sono prioritariamente destinate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, assegnate a programmi per lo sviluppo della società dell'informazione, e non ancora programmate.

5. All'articolo 2 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative».

- Comma 1: affida al CNIPA la realizzazione e la gestione di un nodo di interconnessione per i servizi «Voce tramite protocollo *internet*» (VOIP) per il triennio 2009-2011 al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto dall'art. 78, comma 2-*bis*, del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005). Tale ultima norma impone alle pubbliche amministrazioni (nella disposizione sono esplicitamente indicate anche le Università) – a decorrere dal 1 gennaio 2008 o dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia – l'obbligo di utilizzare i servizi VOIP previsti dal Sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate dalla CONSIP, nei limiti di cui all'art. 1, comma 449

Finanziaria 2007, secondo il quale le Università possono ricorrere a tali convenzioni ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

- Commi 3 e 4: prevedono che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia disposto un programma biennale che assicuri, entro il 31 dicembre 2010:
  - a. l'adesione delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 al Sistema pubblico di connettività;
  - b. la realizzazione di progetti di cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi e la piena interoperabilità delle banche dati, dei registri e delle anagrafi.

Tutto ciò al fine di migliorare la qualità e di ampliare la tipologia dei servizi, anche *on line*, erogati a cittadini e a imprese, nonché di aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione pubblica.

Per l'attuazione del citato programma sono prioritariamente destinate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, assegnate a programmi per lo sviluppo della società dell'informazione e non ancora programmate (comma 4).

- Comma 5: estende l'applicazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative.

### **Art. 38 – Modifica dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53.**

1. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (*Misure per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro*). – 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo per le politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi in favore di datori di lavoro privati, ivi comprese le imprese collettive, iscritti in pubblici registri, di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere e di aziende ospedaliere universitarie i quali attuino accordi contrattuali che prevedano le seguenti tipologie di azione positiva:

a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali *part time* reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati;

b) programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;

c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso territorio, e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell'ambito dei piani per l'armonizzazione dei tempi delle città.

2. Destinatari dei progetti di cui al comma 1 sono lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli minori, con priorità nel caso di disabilità ovvero di minori fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

3. Una quota delle risorse di cui al comma 1, da stabilire con il provvedimento di cui al comma 4, è, inoltre, impiegata per l'erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione o sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione

dei contributi di cui al presente articolo e, in particolare, la percentuale delle risorse da destinare a ciascuna tipologia progettuale, l'importo massimo finanziabile per ciascuna tipologia progettuale e la durata delle azioni progettuali. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi dei soggetti privati.

5. Le risorse di cui al comma 1 possono essere, in misura non superiore al 10 per cento, destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni da effettuare anche attraverso reti territoriali».

2. I commi 1255 e 1256 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

La norma in esame sostituisce l'art. 9, L. 53/2000 in materia di incentivi alle aziende che attuino accordi contrattuali volti a realizzare azioni positive per la flessibilità degli orari e per conciliare tempi di vita e di lavoro.

Si segnala, in particolare, che, rispetto alla precedente versione, il nuovo art. 9, comma 1, prevede tra i destinatari dei contributi, che gravano sul Fondo per le politiche della famiglia, i datori di lavoro privati, ivi comprese le imprese collettive, iscritti in pubblici registri, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere (anche universitarie).

### **Art. 39 – Riallocazione di fondi.**

1. Le somme di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate al cofinanziamento dei progetti di sviluppo di reti di connettività, anche con tecnologie senza fili (*wireless*), e di servizi innovativi di tipo amministrativo e didattico presentati dalle università.

2. Al fine di favorire le iniziative di creazione di imprese nei settori innovativi promosse da giovani ricercatori, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, definisce un programma di incentivi e di agevolazioni, attuati in regime *de minimis*, dando priorità a progetti in grado di contribuire al miglioramento qualitativo e alla razionalizzazione dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede nel limite delle risorse finanziarie disponibili, assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» con decreto dei Ministri delle attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le risorse finanziarie assegnate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri e al CNIPA con delibere del CIPE adottate ai sensi dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge e non destinate all'attuazione di accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, possono essere riprogrammate dal CIPE in favore degli interventi proposti dallo stesso Dipartimento. Possono altresì essere destinate alle finalità di cui al periodo precedente le risorse finanziarie per l'anno 2009 di cui all'articolo 1, comma 892, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non ancora programmate.

4. All'articolo 27, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: «può inoltre promuovere e finanziare progetti» sono inserite le seguenti: «, anche di carattere internazionale,».

Il comma 1 della presente disposizione prevede che le somme destinate per l'anno 2005 – ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), del d.l. n.115 del 2005 – all'erogazione di un contributo per l'acquisto di personal computer da parte degli studenti che usufruiscono dell'esenzione dalle tasse e dai contributi universitari, che alla data di entrata in vigore della legge non risultano ancora impegnate, siano destinate al cofinanziamento di progetti per lo sviluppo di reti di connettività, anche senza fili, e di strumenti didattici e amministrativi innovativi, presentati dalle università.

Il comma 2, al fine di favorire le iniziative di creazione di imprese nei settori innovativi promosse da giovani ricercatori, dispone che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, definisca un programma di incentivi e di agevolazioni, attuati in regime *de minimis* – la cui normativa prevede che non siano considerati aiuti di Stato e dunque

non debbano essere notificati per l'autorizzazione della Commissione europea gli incentivi fino ai 200 mila euro percepiti in tre anni –, dando priorità a progetti in grado di contribuire al miglioramento qualitativo e alla razionalizzazione dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione.

All'attuazione del presente comma si provvede nel limite delle risorse finanziarie disponibili assegnate al progetto "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" e non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

## CAPO IV GIUSTIZIA

### **Art. 42 – Disposizioni concernenti la Corte dei Conti.**

1. All'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il giudice unico fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi. I provvedimenti cautelari del giudice unico sono reclamabili innanzi al collegio, il quale, nel caso in cui rigetti il reclamo, condanna alle spese»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*I-bis.* Al fine di accelerare la definizione dei giudizi, i presidenti delle sezioni giurisdizionali regionali procedono, al momento della ricezione del ricorso e secondo criteri predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione».

2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il presidente della Corte può disporre che le sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza. Se la sezione giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio».

L'articolo 42 apporta modifiche alla disciplina relativa al funzionamento giurisdizionale della Corte dei Conti. Di tale disposizione si rileva, in particolare, che, in materia di contenzioso pensionistico, il comma 1, lett. a) trasferisce al giudice unico (istituito con Legge 205/2000) e già competente nei giudizi di merito, la competenza a decidere i provvedimenti cautelari, competenza che, nella precedente versione, era della Corte in composizione collegiale. Si prevede, inoltre, che contro i provvedimenti cautelari del giudice unico è possibile ricorrere innanzi al collegio, il quale, nel caso in cui rigetti il reclamo, condanna alle spese.

### **Art. 44 – Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo.**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche, nonché la razionalizzazione dei termini processuali, l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica e l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato;

b) disciplinare le azioni e le funzioni del giudice:

1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni;

2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante soppressione delle fattispecie non più coerenti con l'ordinamento vigente;

3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti del giudice;

4) prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;

c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi e introducendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mediante la previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni;

e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonché di sentenze dei tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato che dichiarano l'incompetenza funzionale;

f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella *ante causam*, nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo che:

1) la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;

2) in caso di istanza cautelare *ante causam*, il ricorso introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini di decadenza previsti dalla legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;

3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di fissazione di udienza non può essere revocata e l'udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno;

g) riordinare il sistema delle impugnazioni, individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni riordinate o con essi incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e dettano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche senza i predetti pareri. Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può utilizzare, al fine della stesura dell'articolato normativo, magistrati di tribunale amministrativo regionale, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «tribunali amministrativi regionali» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo».

L'articolo in esame reca una delega al Governo, da esercitare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge (4/07/2009), per adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di:

- adeguare le norme vigenti per tali procedure alla giurisprudenza della Corte Costituzionale e delle giurisdizioni superiori

- coordinare le suddette norme con quelle del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali
- assicurare la concentrazione delle tutele.

#### **ARTT. DA 45 A 54 – MODIFICHE AL PROCESSO CIVILE**

*Per il testo delle norme si veda l'allegato.*

Delle norme sopra citate, che apportano sostanziali modificazioni al codice di procedura civile, risulta opportuno rilevare le seguenti novità:

- ampliamento della competenza del giudice di pace;
- introduzione della mediazione civile per favorire la conciliazione stragiudiziale delle parti;
- introduzione della testimonianza scritta (nuovo art. 257-*bis* c.p.c.);
- introduzione del processo sommario di cognizione come alternativa al rito ordinario;
- previsione del rito ordinario (anziché quello del lavoro) per le cause riguardanti i sinistri stradali;
- previsione di sanzioni contro chi causa l'allungamento dei tempi del processo;
- soppressione del rito societario.

#### **Art. 55 – Notificazione a cura dell'Avvocatura dello Stato.**

1. L'Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente.

3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o di un avvocato dello Stato allo scopo delegato, ovvero dell'avvocato distrettuale dello Stato.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 1 dell'articolo in esame dispone che anche l'Avvocatura dello Stato può notificare atti civili, amministrativi e stragiudiziali con le modalità semplificate attualmente previste dalla legge 53/1994. Tale ultima legge ha previsto, in particolare, all'art. 1 che l'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'art. 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. L'art. 4 della legge 53/1994 dispone che l'avvocato può, inoltre, eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte e che sia iscritto nello stesso albo del notificante.

#### **Art. 69 – Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione.**

1. All'articolo 13, primo comma, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati».

2. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma:
  - 1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, conforme al parere del Consiglio di Stato»;
  - 2) il secondo periodo è soppresso;
- b) il secondo comma è abrogato.

Di tale articolo, che interviene sulla disciplina del ricorso straordinario al Capo dello Stato, si evidenzia il comma 2 che modifica l'art. 14 del D.P.R. 1199/1971 – recante “*Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi*” – che prevede che il decreto del Presidente della Repubblica che decide il ricorso deve essere conforme al parere reso dal Consiglio di Stato. È stata eliminata, pertanto, la possibilità di pervenire ad una decisione difforme dal parere, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

## CAPO V PRIVATIZZAZIONI

### **Art. 71 – Società pubbliche.**

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 12 è sostituito dai seguenti:
  - «12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero da eventuali disposizioni speciali, gli statuti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, si adeguano alle seguenti disposizioni:
    - a) ridurre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione a cinque se le disposizioni statutarie vigenti prevedono un numero massimo di componenti superiore a cinque, e a sette se le citate disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di componenti superiore a sette. I compensi deliberati ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile sono ridotti, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, del 25 per cento rispetto ai compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell'organo di amministrazione;
    - b) prevedere che al presidente possano essere attribuite deleghe operative con delibera dell'assemblea dei soci;
    - c) sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi aggiuntivi;
    - d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
    - e) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera d), fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), la possibilità che l'organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi;
    - f) prevedere che la funzione di controllo interno riferisca all'organo di amministrazione o, fermo restando quanto previsto dal comma 12-bis, a un apposito comitato eventualmente costituito all'interno dell'organo di amministrazione;
    - g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali.
- 12-bis. Le società di cui al comma 12 provvedono a limitare ai casi strettamente necessari la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, in deroga a quanto previsto dal comma 12, lettera d), può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti di tali comitati una remunerazione complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo»;
- b) al comma 27, le parole: «o indirettamente» sono soppresse;
- c) dopo il comma 27 è inserito il seguente:
  - «27-bis. Per le amministrazioni dello Stato restano ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze già previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con i Ministeri competenti per materia»;
- d) dopo il comma 28 è inserito il seguente:

«28-bis. Per le amministrazioni dello Stato, l'autorizzazione di cui al comma 28 è data con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

e) al comma 29, le parole: «Entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trentasei mesi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni»;

f) dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti:

«32-bis. Il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

32-ter. Le disposizioni dei commi da 27 a 31 non si applicano per le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati».

Lettera b): elimina il termine «indirettamente» nell'art. 3, **comma 27**, L. 244/2007 (Finanziaria 2008). Tale ultima norma vieta alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e di assumere o mantenere direttamente o *indirettamente* partecipazioni, anche di minoranza in tali società. Con la suddetta modifica, il vincolo normativo viene, dunque, limitato alle società partecipate direttamente (si potrebbe dire “*di primo livello*”) e non più alle partecipazioni indirette.

Lettera e): modifica l'art. 3, **comma 29**, L. 244/2007 (Finanziaria 2008) nel senso di prevedere un termine di 36 mesi, anziché 18 – decorrenti dalla data di entrata in vigore della Finanziaria 2008 – per la cessione a terzi delle società e partecipazioni vietate. Il termine è, pertanto, fissato al 31 dicembre 2010, mentre quello previgente scadeva il 30 giugno 2009.

Lettera f): inserisce il comma 32-ter nell'art. 3, L. 244/2007 (Finanziaria 2008), che prevede la non applicabilità delle disposizioni, poc'anzi citate, di cui ai commi da 27 a 31 dell'art. 3, L. 244/2007 alle società quotate nei mercati regolamentati.

**ALLEGATO**: testo completo della legge 18 giugno 2009, n. 69.